



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001741 - 06/02/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO/rm

Roma, - 6 FEB. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di FORLÌ'
Via Volturmo 9
47100 Forlì (FO)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2015_Split payment

Con riferimento al quesito formulato in data 13 gennaio 2015, con il quale si richiedono informazioni – direttive per gli Ordini Territoriali circa l'attuazione delle nuove disposizioni previste dalla lettera b) del comma 629 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha inserito nel *corpus* del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972) il nuovo art. 17-*ter* che cambia i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. *split payment*.

In base a questo metodo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi enti committenti, secondo modalità e termini che saranno fissati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato del 30 gennaio 2015, ha reso noto che il decreto in argomento è stato firmato e che, in attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, lo stesso è disponibile sul sito del Ministero (http://www.mef.gov.it/in-evidenza/article_0072.html).

Il novellato comma 1 dell'art. 17 *ter* del D.P.R. 633/1972 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

- dello Stato;
- degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- degli istituti universitari;
- delle aziende sanitarie locali;

- degli enti ospedalieri;
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- degli enti pubblici di previdenziali.

Pertanto, gli "enti pubblici non economici" non sono compresi nell'elenco previsto dalla norma in esame ed inoltre per "enti territoriali" la norma intende riferirsi agli "enti locali" di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, lo "split payment" non trova applicazione quando:

- trattasi di compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 *ter*, D.P.R. 633/1972;
- il cessionario o committente già assume la veste del debitore dell'Iva (ad esempio nel caso di operazioni soggette al regime di inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 o di acquisti intracomunitari).

Alla luce delle considerazioni su esposte e del tenore letterale delle norme di legge e regolamentari si può affermare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti degli Ordini Territoriali (enti pubblici non economici a carattere associativo) non sono soggette al metodo del c.d. "split payment".

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione